

Al Consiglio di Istituto del Liceo Statale “Giovanni Pascoli”
al Dirigente scolastico del Liceo Statale “Giovanni Pascoli”
e p.c. alle scuole secondarie di I e II grado della provincia di Firenze

I Regolamenti sul riordino degli istituti della scuola superiore, pubblicati in G.U. il 15/06/2010, confermano definitivamente la pesante riduzione oraria e disciplinare prevista per tutto il secondo ciclo mentre gli effetti della manovra economica del governo si profilano devastanti per il personale sia sul salario diretto sia su quello differito (pensioni e Tfr) (1). Pertanto, di fronte allo smantellamento e all’immiserimento della scuola pubblica il Collegio dei docenti del Liceo Statale “Giovanni Pascoli” di Firenze, riunitosi in data 5 ottobre 2010, in quanto organo che ha la competenza esclusiva sul funzionamento didattico e sulla programmazione dell’attività educativa, tenuto conto che non è sua intenzione ostacolare l’organizzazione della didattica né far ricadere sugli alunni le scelte in questione

DELIBERA

come azione di protesta rispetto a quanto sopra dichiarato,

che, per l’anno scolastico in corso, si svolga esclusivamente quanto previsto dalla funzione docente sospendendo tutte quelle attività non di insegnamento che vengono effettuate volontariamente e che, di fatto, garantiscono la gestione ordinaria della scuola, non accettando in particolare:

- cattedre oltre le 18 ore nel rispetto dell’art. 26 del C.C.N.L.

accettazione in aula di alunni/e di altre classi

viaggi di istruzione e visite guidate

- ore eccedenti per le supplenze dei colleghi assenti

Ritiene, inoltre, suo dovere, oltre che diritto, informare studenti e genitori sugli effetti didattici dei provvedimenti di riordino della scuola superiore, entrati in vigore con il presente anno scolastico 2010/11, evidenziando con questa protesta che la riforma Gelmini, fondata unicamente su tagli di spesa senza nessuna coerenza didattica o pedagogica, porta ad una scuola pubblica che non rispetta il dettato costituzionale del diritto all’istruzione.

Nota (1), l’illegittimità di aspetti sostanziali della riforma Gelmini è stata accertata da interventi del TAR, il CNPI ha espresso parere negativo sulla riduzione oraria mentre il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministro:

19-07-2010 ,ILcittadini e della FLC CG 755in ben due sentenze su ricorsi di ,il TAR del Lazio :
:reputa illegittime le procedure adottate dal MIUR e scrive

“... il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza, ravvisandosi:

- l'illegittimità della circolare ministeriale n. 17/2010, essendo essa diretta a disciplinare le iscrizioni scolastiche entro il 26 marzo 2010 sulla base di ordinamenti scolastici a tale data non ancora in vigore, atteso che detti ordinamenti – concernenti la revisione dell'assetto ordinamentale e didattico dei licei, e il riordino degli istituti tecnici e professionali sono contenuti in testi regolamentari, dd.pp.rr. recanti la data del 15 marzo 2010 che sono entrati in vigore il 16 giugno 2010, giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- l'illegittimità della circolare ministeriale n. 37/2010, che, nel disporre la trasmissione di uno “schema di Decreto Interministeriale” (emanato solo il successivo 6 luglio 2010) contenente le disposizioni sulle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2010/2011, e nell'anticiparne i contenuti precettivi, si sostanzia in circolare applicativa di un testo normativo (id est: decreto interministeriale n. 55 in data 6 luglio 2010) ancora privo di efficacia e di rilievo giuridico;
- la conseguente e riflessa illegittimità della circolare ministeriale n. 19/2010 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2010/2011.”

19-07-2010 in merito ,cittadini 14CONFESAL e altri -su ricorso dello SNALS ,il TAR del Lazio : rze e quarte degli istituti tecnici ete ,all'illegittimità della riduzione di orario nelle classi seconde delle seconde e terze classi degli istituti professionali senza aver preventivamente consultato il riconosce la sussistenza delle motivazioni dei ricorrenti e ,CNPI “*Accoglie la domanda cautelare nel limite della sospensione degli atti impugnati fino all'acquisizione e alla compiuta valutazione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.*”

26-08-2010 il CNPI emette il previsto e obbligatorio parere sulla riduzione di orario nelle classi : .e quarte degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionaliterz ,seconde che ,nei confronti dell'operato del MIUR ,come raramente era successo ,Il testo è duramente critico Il .ttimità sia sotto il profilo dell'efficaciaviene giudicato negativamente sia sotto il profilo della legi :conclude “CNPI cos “*Il CNPI ritiene che i provvedimenti in esame siano destinati a generare confusione e disorientamento nell'intera comunità scolastica. Permane inoltre il rischio di una frammentazione dell'offerta formativa e di una gestione approssimativa dei percorsi di studio, a tutto danno degli alunni traditi nel loro diritto alla continuità educativa e costretti a patire la provvisorietà e la precarietà di provvedimenti che appaiono estranei alla funzione istituzionale della scuola ed alle attese della società civile e del mercato del lavoro. Per tali motivi, il CNPI esprime parere contrario circa l'attuazione dei decreti in oggetto e invita l'Amministrazione a* “.in assenza dell'obbligatorio parere del CNPI ,ià emanatirettificare i decreti interministeriali g

29-09-2010: dopo la sentenza del TAR Lazio che obbliga la sospensione della riduzione d'orario nelle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali, il MIUR ricorre in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Lazio. Il Consiglio di Stato respinge l'appello e afferma che “... alla luce del sopravvenuto parere emesso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, l'Amministrazione scolastica non potrebbe esimersi

dal rideterminarsi sulla definizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali”

Mozione approvata a maggioranza con la seguente votazione: 72 favorevoli, 8 astenuti e 4 contrari
